

# CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' E DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE IL COMUNE DI ASTI

TRA

**Comune di ASTI**, con sede ad Asti, in Piazza San Secondo n. 1, Codice Fiscale 00072360050, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Patrimonio, Ambiente e Reti, arch. Angelo DE MARCHIS, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22 febbraio 2022, domiciliato per la carica presso la sede della casa comunale, di seguito denominato anche solo "**Comune**",

E

**Agenzia della mobilità piemontese**, con sede a Torino, in Corso Guglielmo Marconi n. 10, Codice Fiscale 97639830013, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA, in forza della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 32 del 21 dicembre 2021, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, di seguito denominata anche solo "**Agenzia**".

## Premesso che:

- la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
- con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
- in particolare, la suddetta D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 04 (Bacino di Sud-Est) costituito dalle province di Alessandria ed Asti, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "*Agenzia della mobilità piemontese*", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- lo *Statuto* e la *Convenzione* costitutiva dell'Agenzia sono stati definitivamente approvati dalla Regione Piemonte, con D.G.R.n. 32-2101 del 14 settembre 2015, pubblicati sul BUR Piemonte del 01 ottobre 2015;

- l'art. 3 dello *Statuto* dell'Agenzia prevede che gli Enti aderenti possano esercitare, tramite l'Agenzia, funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
- inoltre l'Agenzia, previa *convenzione*, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati;

#### **Considerato che:**

- l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite *convenzioni* per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30 novembre 2015, il Comune ha aderito all'Agenzia, approvandone lo *Statuto* e la relativa *Convenzione costitutiva*;
- l'art. 10, comma 2.1 della L.R. 1/2000 e s.m.i. stabilisce che *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara”*;
- il Comune ha affidato, mediante gara a doppio oggetto – come da contratto Rep.n. 44657/14253 del 26 febbraio 2002 – con durata fino al **31 luglio 2028**, tra gli altri, il Trasporto Pubblico Locale all'azienda **A.S.P. – Asti Servizi Pubblici S.p.A.**, società *“multiutility”* costituita (dal Comune e dal socio privato NOS S.p.A.) per gestire ed erogare servizi pubblici locali, regolandolo mediante il contratto di servizi integrati di mobilità, di durata pari ad anni 3 (tre), dal 15 settembre 2021 al 14 settembre 2024, il cui schema è stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale di Asti n. 284 del 10 agosto 2021;
- il Comune, soggetto di delega ai sensi dell'art. 9 - comma 2 - della L.R. 1/2000, in data 15 settembre 2021, ha sottoscritto il contratto di servizio per la regolamentazione del sistema integrato dei servizi alla mobilità - Rep.n. 314/2021/ASTI del 15 settembre 2021, ALLEGATO A) alla presente Convenzione;
- successivamente, il medesimo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11 gennaio 2022, ha disposto di posticipare la scadenza del contratto di servizio al **31 dicembre 2027**, al fine di poter concludere *“l'iter provvedimentale e contrattuale”*, propedeutico alla sottoscrizione, da parte del Comune, della *“Scrittura ricognitiva degli impegni delle Parti” / “Memorandum of Understanding (MOU)”*, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 420 del 24 dicembre 2020;
- con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11 gennaio 2022, il Comune ha stabilito che, in relazione al *Contratto di Servizio Integrato di Mobilità Urbana*, le Parti (Comune e Gestore) si danno reciprocamente atto che, oltre ai casi specificatamente previsti all'art. 17.1 del contratto di servizio, si dovrà provvedere a modificare i seguenti articoli:

- Art. 3 – Durata, rinnovo e proroga  
(al fine di allineare la scadenza del presente contratto all'esito dell'*iter provvedimentale e contrattuale*, ovvero al **31 dicembre 2027**)
- Art. 11 – Obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità del servizio Mobilità
- Art. 18 – Risoluzione del contratto (comma 18.14)
- la suddetta modifica è stata condivisa dalle Parti (Comune e Gestore), in applicazione alla previsione dell'art. 17.2 del vigente contratto di servizio.

**Dato atto che:**

- è necessario procedere al trasferimento all'Agenzia della titolarità e della gestione del **contratto di servizio per la regolamentazione del sistema integrato dei servizi alla mobilità**, relativamente al servizio indicato e dettagliato nell'*Allegato 1 – Disciplinare tecnico per la regolamentazione del servizio di trasporto pubblico locale di persone (TPL)*, nonché, per quanto di competenza, al servizio di gestione indicato nell'*Allegato 2) Disciplinare tecnico per la gestione del nodo di interscambio Movicentro*, individuando oggetto, tempi e modalità e che, pertanto, le obbligazioni derivanti dalla titolarità del contratto di servizio sono poste in capo all'Agenzia, con decorrenza ed effetto dal **01 gennaio 2022**;
- per il perfezionamento dell'iter di trasferimento della titolarità del contratto, di cui in premessa, è stato predisposto il preventivo 2022 che individua distintamente:
  1. servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie e i relativi costi;
  2. le compensazioni economiche contrattuali (€/km) a preventivo 2022;
  3. l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi e le eventuali risorse integrative (pubbliche o di soggetti terzi) destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio, tra cui le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte;
- il Programma di Esercizio Aziendale (P.E.A.) del servizio di trasporto pubblico locale è disponibile sulla piattaforma regionale *TRANSIT CAFE*;
- al fine di definire la data del trasferimento della titolarità del contratto di servizio si ritiene opportuno che la stessa venga individuata dal **01 gennaio 2022**;
- a partire dal **01 gennaio 2022**, le obbligazioni derivanti dalla titolarità del servizio sono poste in capo all'Agenzia;
- a partire dal **01 gennaio 2022** la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio comunale di Asti, nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell'offerta complessiva del TPL, concordata con il Comune conformemente a quanto previsto dalla legge n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, con gli Enti soggetti di delega e basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia;
- per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione del contratto di servizio, a far data dal **01 gennaio 2022**, le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla Regione Piemonte direttamente all'Agenzia, sulla base del Programma Triennale Regionale 2022/2024 (PTS 2022/2024), in fase di redazione.

### Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia, vigente;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- visto l'Avviso di preinformazione (Nr. 2022/D 002-004175) relativo a un contratto di servizio pubblico ad oggetto: "Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino sud-est della Regione Piemonte", predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento CE N. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in data 04 gennaio 2022;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale di Asti n. 71 del 22 febbraio 2022, di approvazione dello schema di *Convenzione*;
- vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 32 del 21 dicembre 2021, di approvazione dello schema di *Convenzione*.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1 - Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della presente Convenzione.

#### Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della Convenzione il trasferimento della titolarità del **contratto di servizio per la regolamentazione del sistema integrato dei servizi alla mobilità**, relativamente al servizio indicato nell'Allegato 1) DISCIPLINARE TECNICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE, afferente il territorio comunale di Asti, sottoscritto in data 15 settembre 2021, Rep.n. 314/2021/ASTI, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11 gennaio 2022, comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 1.a – Piano di Esercizio 2021 – 2023;
- Allegato 1.b – Piano degli investimenti del TPL 2021 – 2013;
- Allegato 1.c – Indicatori di qualità ed efficienza del servizio – determinazione obiettivi anno 2021,

nonché, per quanto di competenza, al servizio di gestione indicato nell'Allegato 2) DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO MOVICENTRO, del medesimo contratto di servizio, comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 2.a – Piano Economico Finanziario della Gestione Movicentro;
- Allegato 2.b – Indicatori di qualità ed efficienza del servizio – determinazione obiettivi anno 2021.

2. Il **contratto di servizio**, sopra indicato, definisce le obbligazioni di servizio, in particolare quanto segue:
- servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie e i relativi costi;
  - le compensazioni economiche contrattuali (€/km), con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio previsti;
  - l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi e le eventuali risorse integrative (pubbliche o di soggetti terzi) destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio, tra cui le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte.
3. Il **programma di esercizio aziendale** (P.E.A.) del servizio urbano del territorio comunale di Asti è disponibile, come *Allegato 1.a - Piano di Esercizio 2021 – 2023* al contratto di servizio e sulla piattaforma regionale *TRANSIT CAFE'*.

### Articolo 3 - Impegni delle parti

1. A far data dal **01 gennaio 2022** le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratto di servizio sono poste in capo all'Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte e in coerenza con le deliberazioni assunte dall'Assemblea del Bacino Sud-Est. Le risorse regionali verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali, così definiti:
- 1.1. in ragione della percorrenza chilometrica annua prevista dal programma di esercizio, di cui all'Allegato 1.a al contratto di servizio in **vetture\*km 1.042.742,90** e del costo chilometrico di **Euro/km 3,12554**, I.V.A. 10% esclusa, è previsto un corrispettivo annuo complessivo di **Euro 3.585.053,20**, I.V.A. 10% compresa, fatta salva la rendicontazione puntuale dei chilometri a consuntivo, così ripartito:
- A) quote a carico dell'Agenzia:
- a) **Euro 2.485.053,20**, risorse economiche regionali per i "servizi minimi", meglio specificate nella TABELLA RISORSE, di cui all'ALLEGATO B) alla presente Convenzione.
- B) quote a carico del Comune:
- a) **Euro 1.100.000,00**, contributo comunale destinato a garantire la copertura economica dei "servizi aggiuntivi", meglio specificato nella TABELLA RISORSE.
- 1.2. Restano, altresì, a carico del Comune le seguenti risorse economiche, meglio specificate nella TABELLA RISORSE, ammontanti complessivamente ad **Euro 698.000,00**, così distinte:
1. **Euro 639.449,73**, quota per agevolazioni tariffarie comunali;
  2. **Euro 11.868,00**, quota per i servizi *Taxibus* (se istituiti);
  3. **Euro 900,00**, quota per i servizi *Taxibus* (se istituiti);

4. **Euro 45.782,27** quota I.V.A. 10%, al netto del contributo I.V.A. acquisito dall'Agenzia.
- 1.3. Fatto salvo l'importo complessivo indicato al punto 1) – 1.1. le somme a carico del Comune saranno esattamente determinate quale differenza tra il corrispettivo complessivo del servizio e le quote di cui al predetto punto 1.1. lettera A), sub. a).
2. Il Comune si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall'Agenzia che, concorde con il Comune, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
  3. L'adozione da parte del Comune di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dal Comune all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario del servizio.
  4. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL (ferro + gomma) e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacinosud-est, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio comunale.
  5. La programmazione dei servizi e la definizione del nuovo "progetto di TPL" propedeutico all'affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate conformemente a quanto previsto dalla legge n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico.
  6. L'Agenzia, in relazione al superiore *Avviso di preinformazione*, conferma che gli atti di gara, predisposti a seguito delle consultazioni previste dalle delibere ART 154/2019 e 48/2017, in ordine alla Sezione "**servizi di trasporto pubblico urbano della Città di Asti**", avranno come data di riferimento, per il subentro del soggetto affidatario dei servizi di TPL del Bacino sud-est, quella del **31 dicembre 2027**, coincidente con la data del termine del contratto di servizio in essere.
  7. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi del Comune.
  8. Il Comune, in seno alla presente Convenzione, assume l'impegno di versare, per i servizi effettivamente svolti, direttamente all'Agenzia i relativi importi annuali, meglio dettagliati nella TABELLA RISORSE, erogando una percentuale, pari all'**80%** dell'importo dovuto, entro il **30 aprile** di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della rendicontazione del servizio, indicato al precedente articolo 2.
  9. Resta inteso che, gli ulteriori contributi a carico del Comune (agevolazioni tariffarie e servizio TAXIBUS) saranno erogati al Concessionario del servizio solo dopo l'effettivo trasferimento degli stessi da parte del Comune

#### Articolo 4- Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità del contratto di servizio è trasferita a far data dal **01 gennaio 2022**;

3. Le obbligazioni derivanti dalla gestione del contratto di servizio - oggetto del trasferimento - sono poste in capo all'Agenzia a far data dal **01 gennaio 2022**;
4. La presente Convenzione ha una durata funzionale a quella del contratto di servizio oggetto del trasferimento.

#### Articolo 5 - Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata ed integrata su proposta di ciascuna delle Parti firmatarie.
2. Le eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime delle Parti, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

#### Articolo 6 - Effetti della Convenzione

1. Le Parti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. Le Parti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte ed all'Azienda **ASP - Asti Servizi Pubblici S.p.A.**, concessionaria del servizio, il cui contratto di servizio è oggetto del trasferimento.

#### Articolo 7 – Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuna delle Parti firmatarie individua un proprio Responsabile della Convenzione.
2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
3. Il Comitato:
  - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
  - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - provvede, ove necessario, alla convocazione delle Parti e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
  - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
  - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati;
  - verifica la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del contratto sulla base delle valutazioni inserite nel PEF Mobilità (Allegato 5 del contratto).

## Articolo 8 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le Parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio, di cui al precedente art. 7.

## Articolo 9 – Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa – per estratto - sul B.U.R. Piemonte, con oneri a proprio carico.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

Per l'Agenzia della mobilità piemontese, il Direttore Generale, Ing. Cesare PAONESSA

Per il Comune di Asti, il Dirigente del Settore, arch. Angelo DEMARCHIS

### ALLEGATI:

- A) – contratto di servizio per la regolamentazione del sistema integrato dei servizi alla mobilità, comprensivo dei Disciplinari dei servizi pertinenti alla presente convenzione e indicati come ALL. 1), ALL. 2) e ALL. 5).
- B) – TABELLA RISORSE